

## FAQ BANDO PRIN AFAM 2024

15 GIUGNO 2026

### Sommario

1	COSTI .....	1
---	-------------	---

### 1 COSTI

1	<p>Con riferimento alle prestazioni di servizi di tipo non scientifico di cui alla lettera b) del paragrafo 4.3.1 VOCE C.1- Spese dei servizi di consulenza delle Linee guida di rendicontazione, l'individuazione del prestatore può avvenire mediante le procedure di acquisizione previste dal d.lgs. n. 36/2023 e dalla regolamentazione interna dell'ente beneficiario (ivi compreso l'affidamento diretto, ove consentito), senza necessità di ricorrere a procedure comparative mediante avviso pubblico finalizzate alla selezione di persone fisiche?</p>	<p>Sì. Per le prestazioni di servizi di tipo non scientifico di cui alla lettera b) del paragrafo 4.3.1 – Voce C.1, - Spese dei servizi di consulenza, lettera b), prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica, senza contenuto di ricerca o progettazione delle Linee guida di rendicontazione l'individuazione del prestatore può avvenire nel rispetto delle procedure di acquisizione previste dal d.lgs. n. 36/2023 e della regolamentazione interna dell'ente beneficiario, compreso l'affidamento diretto nei casi consentiti dalla normativa vigente.</p> <p>Resta fermo che l'ente beneficiario deve garantire la corretta applicazione della normativa vigente, la congruità della spesa, l'adeguata motivazione della scelta del contraente e la conservazione della documentazione amministrativa e contabile richiesta ai fini della rendicontazione e dei controlli.</p>
---	--	--

2	<p><b>Ai fini dell'ammissibilità della spesa e della successiva rendicontazione, la documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di affidamento svolte ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 può essere considerata sufficiente a soddisfare i requisiti documentali previsti dalle <i>Linee guida di rendicontazione</i>, ove applicabili?</b></p>	<p>Si. La documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di affidamento espletate ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 può essere considerata idonea e sufficiente a soddisfare i requisiti documentali previsti dalle <i>Linee guida di rendicontazione</i>, nella misura in cui consenta di comprovare la regolarità della procedura di affidamento seguita, l'effettivo affidamento dell'incarico o del servizio, la corretta esecuzione della prestazione e la relativa spesa sostenuta.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di conservare e rendere disponibile tutta la documentazione richiesta dalle <i>Linee guida di rendicontazione</i> e dalla normativa vigente ai fini delle verifiche e dei controlli.</p>
3	<p><b>Con riferimento alla categoria di spesa relativa alle “prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica, senza contenuto di ricerca o progettazione”, tale categoria deve essere interpretata in senso restrittivo, ricomprendendo esclusivamente attività di natura consulenziale, ancorché prive di contenuto scientifico, oppure può comprendere, più in generale, l'acquisizione di servizi specialistici e operativi necessari alla realizzazione del progetto, purché privi di contenuto di ricerca o progettazione?</b></p>	<p>In coerenza con quanto stabilito dalle <i>Linee guida di rendicontazione</i> PRIN AFAM 2024, la categoria delle “prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica, senza contenuto di ricerca o progettazione” non deve essere interpretata in senso restrittivo come riferita esclusivamente a prestazioni consulenziali. Essa può ricomprendere, più in generale, l'acquisizione di servizi specialistici, tecnici, organizzativi o operativi funzionali alla realizzazione del progetto, purché tali attività siano prive di contenuto di ricerca o progettazione e risultino direttamente connesse agli obiettivi progettuali.</p> <p>Resta fermo il rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa e degli obblighi di adeguata documentazione e rendicontazione previsti dalla normativa vigente e dalle <i>Linee guida di rendicontazione</i>.</p>
4	<p><b>È possibile riconoscere un compenso al personale docente a tempo determinato già in servizio presso l'istituzione AFAM beneficiaria che partecipa alle attività di ricerca del PRIN AFAM 2024? La distinzione tra personale a tempo indeterminato e determinato consente in qualche modo la valorizzazione economica di tale personale?</b></p>	<p>No. Ai fini della rendicontazione PRIN AFAM 2024, il personale docente già in servizio presso l'istituzione beneficiaria, indipendentemente dalla natura a tempo indeterminato o a tempo determinato del rapporto di lavoro, rientra nella categoria del personale strutturato dell'Istituzione e non può essere destinatario di ulteriori compensi a valere sui fondi del progetto per lo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto stesso.</p> <p>Le <i>Linee guida di rendicontazione</i> prevedono infatti la valorizzazione del personale dipendente attraverso i costi ordinariamente sostenuti dall'istituzione, secondo le modalità di imputazione del costo del personale ammissibili, senza distinguere, a tali fini, tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato già in servizio presso l'ente beneficiario.</p> <p>Resta ferma la possibilità di attivare, nei limiti e secondo le modalità previste dal Bando e dalle <i>Linee guida di rendicontazione</i>, specifici rapporti contrattuali destinati al reclutamento di personale dedicato al progetto, laddove espressamente ammissibili e non riconducibili a personale già in servizio presso l'istituzione beneficiaria.</p>

5	<p><b>Nell'ambito del PRIN AFAM 2024, le attività progettuali possono essere affidate a figure esterne selezionate mediante contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Tali collaborazioni possono riguardare sia soggetti privi di partita IVA, sia professionisti titolari di partita IVA che emettono fattura per le attività svolte.</b></p> <p><b>Ai fini della rendicontazione, anche i soggetti titolari di partita IVA possono essere imputati alla voce A.2.1 oppure debbono essere ricondotti alla voce "Consulenze"?</b></p>	<p>Ai fini della rendicontazione del PRIN AFAM 2024, la corretta imputazione della spesa dipende dalla natura del rapporto instaurato e non dal possesso o meno della partita IVA da parte del soggetto incaricato. Qualora l'incarico sia conferito dall'istituzione beneficiaria nell'ambito delle forme di collaborazione previste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, a seguito delle procedure di selezione previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni del Bando e delle <i>Linee guida di rendicontazione</i>, il relativo costo può essere rendicontato nella voce "<i>Servizi di Consulenza</i>".</p> <p>Ai fini della rendicontazione anche per i soggetti titolari di partita IVA la relativa spesa deve essere imputata alla categoria "<i>Servizi di Consulenza</i>", secondo le modalità previste dalle <i>Linee guida di rendicontazione</i>.</p>
6	<p><b>Chi deve predisporre i <i>timesheet</i> per il personale interno?</b></p>	<p>La predisposizione dei <i>timesheet</i> per il personale interno è rimessa a ciascuna Istituzione. L'istituzione, infatti, può adottare modelli e procedure organizzative interne uniformi per la raccolta e la validazione dei <i>timesheet</i>, purché sia garantita la tracciabilità dell'impegno effettivamente prestato sul progetto e la verificabilità dei dati in sede di controllo.</p> <p>I <i>timesheet</i> devono essere predisposti e compilati dal singolo soggetto che partecipa alle attività del progetto e che intende rendicontare il tempo effettivamente dedicato alle attività progettuali. La documentazione deve riportare in modo chiaro e verificabile le giornate o le ore dedicate al progetto, nonché le attività svolte.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità della spesa, i <i>timesheet</i> devono essere conservati agli atti dell'istituzione beneficiaria, sottoscritti dal soggetto interessato e validati secondo le procedure interne adottate dall'ente, fermo restando che la responsabilità della corretta rendicontazione e della conservazione della documentazione probatoria ricade sull'istituzione beneficiaria.</p>